



Bruxelles, 17 giugno 2022  
(OR. en)

10397/22

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2022/0088(NLE)

---

---

SCH-EVAL 84  
ENFOPOL 361  
COMIX 325

## RISULTATI DEI LAVORI

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	17 giugno 2022
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	9737/22
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte dei <b>Paesi Bassi</b> , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della <b>cooperazione di polizia</b>

---

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte dei Paesi Bassi, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia, adottata dal Consiglio nella sessione del 17 giugno 2022.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

**RACCOMANDAZIONE**

**relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte dei Paesi Bassi, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2021 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia nei confronti dei Paesi Bassi. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2022) 970 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

---

<sup>1</sup> GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) La valutazione ha individuato numerose buone prassi. Le autorità di polizia dei Paesi Bassi applicano un modello obbligatorio che determina la scelta del canale per le richieste internazionali in uscita e stabilisce i criteri per valutare l'urgenza dei casi tenendo conto del programma per la sicurezza nazionale ("Channel Selection Model"). Speciali squadre di polizia transfrontaliere composte da funzionari di contrasto tedeschi e neerlandesi svolgono pattugliamenti congiunti basati sull'intelligence. Gli agenti di polizia neerlandesi sono dotati di dispositivi mobili che consentono l'accesso alle segnalazioni internazionali e che forniscono inoltre un kit di strumenti per la cooperazione internazionale di polizia.
- (3) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che i Paesi Bassi devono adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni da 1 a 6.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro sei mesi dalla sua adozione, i Paesi Bassi devono, a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1053/2013, presentare alla Commissione la propria valutazione su un'eventuale attuazione delle raccomandazioni di miglioramento e una descrizione delle azioni richieste,

RACCOMANDA:

i Paesi Bassi sono invitati a

**Strategia di valutazione dei rischi, analisi dei rischi e prodotti analitici analoghi**

1. portare a termine l'attuazione della nuova strategia sulla cooperazione internazionale di polizia;
2. sviluppare una metodologia congiunta di analisi dei rischi con gli Stati membri limitrofi per sostenere la cooperazione transfrontaliera di polizia;

### **Gestione delle informazioni e banche dati internazionali**

3. introdurre un sistema comune e automatizzato di gestione dei casi per il punto di contatto unico, che contenga un motore di workflow e integri tutti i canali internazionali;
4. migliorare l'applicazione di ricerca nazionale (MEOS) in modo da visualizzare le azioni da intraprendere in maniera sufficientemente chiara;
5. estendere l'accesso al sistema di informazione di Europol alle unità investigative;
6. garantire il pieno e reciproco accesso alle rispettive banche dati operative per la polizia nazionale e la Marechaussée;
7. sviluppare un accesso informatizzato ai registri delle strutture ricettive conformemente all'articolo 45 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen nel rispetto del diritto nazionale;

### **Accordi bilaterali e multilaterali**

8. attuare un meccanismo di revisione formale per valutare l'accordo bilaterale sulla cooperazione di polizia con la Germania in vista di eventuali aggiornamenti sulla base delle buone pratiche recentemente sviluppate nell'ambito dell'accordo di Senningen;

### **Cooperazione operativa transfrontaliera**

9. garantire l'interoperabilità e la copertura della telecomunicazione radio transfrontaliera con la Germania conformemente all'articolo 44 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen;

### **Etica delle forze di polizia**

10. sensibilizzare i funzionari di polizia sui metodi di segnalazione dei comportamenti eticamente scorretti e garantire la sinergia tra le principali autorità di contrasto per quanto riguarda il loro approccio all'analisi dei rischi nell'ambito delle rispettive strategie a favore dell'integrità;

## Formazione

11. raccogliere e ampliare gli elementi formativi esistenti sull'uso degli strumenti di cooperazione internazionale di polizia nell'ambito di appositi corsi di formazione, adattati a diversi profili, come gli operatori del punto di contatto unico.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---